



Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017

D.L. 8/2017 / A.C. 4286

Dossier n° 257 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
16 marzo 2017

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	4286
D.L.	8/2017
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017
Numero di articoli:	22
Date:	
emanazione:	9 febbraio 2017
pubblicazione in G.U.:	9 febbraio 2017
presentazione:	9 febbraio 2017
assegnazione:	13 febbraio 2017
scadenza:	10 febbraio 2017
Commissione competente :	VIII Ambiente
Stato dell'iter:	in corso di esame in sede referente

Contenuto

Il decreto-legge, che si compone di **22** articoli, reca nuovi interventi urgenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

L'**articolo 1**, che modifica gli articoli 2 e 14 del D.L. 189/2016, prevede che il Commissario straordinario promuova un piano per dotare, in tempi brevi, i Comuni interessati dagli eventi sismici di **studi di microzonazione sismica** di livello III, sulla base di incarichi conferiti ad esperti iscritti o che abbiano presentato domanda di iscrizione all'elenco speciale dei professionisti. A tali fini, è, inoltre, prevista la stipula di una apposita convenzione per il supporto tecnico—scientifico del Centro per la microzonazione sismica (Centro MS) del Consiglio nazionale delle ricerche. L'articolo in esame prevede, altresì, l'**affidamento degli incarichi di progettazione**, per importi inferiori alle soglie di rilevanza europea, mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nel citato elenco speciale (comma 1). Si stabilisce che i comuni e le province interessate, in luogo dei soggetti attuatori, possano predisporre ed inviare i progetti degli interventi di ricostruzione pubblica al Commissario straordinario (comma 2).

L'**articolo 2** stabilisce che le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e gli enti locali delle medesime regioni procedano all'affidamento delle **opere di urbanizzazione** connesse alle strutture di emergenza, utilizzando la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando (comma 1). Per tali finalità, le stazioni appaltanti procedono al sorteggio all'interno dell'Anagrafe antimafia degli esecutori (di cui all'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016) o degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo, di almeno cinque operatori economici, al fine di procedere all'aggiudicazione delle opere di urbanizzazione con il criterio del prezzo più basso (comma 2). E' prevista inoltre l'anticipazione da parte delle regioni interessate, fino al 30%, del contributo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione nel settore zootecnico da parte dei singoli operatori danneggiati (comma 3).

L'**articolo 3** interviene in materia di concessione di **finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata**, apportando due novelle all'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016. Con la prima novella, si estende anche al coniuge e alle persone legate da rapporti giuridicamente rilevanti in materia di unioni civili, la fattispecie in base alla quale non si applica la decadenza dai benefici in seguito ad alienazione degli immobili danneggiati. Si prevede, poi, l'applicazione anche agli immobili distrutti o danneggiati ubicati nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 189 del contributo previsto dall'articolo 6 del decreto n. 189.

L'**articolo 4** sostituisce il comma 4 dell'articolo 8 del D.L. n. 189 del 2016, il quale disciplina una procedura specifica, anche in deroga alla normativa vigente, per l'avvio di **interventi di immediata riparazione** a favore degli edifici che hanno riportato danni lievi, ampliando i termini concessi ai privati per la realizzazione degli interventi di immediata esecuzione ammissibili a contribuzione ai sensi del citato D.L. n. 189 del 2016, individuando nel 31 luglio 2017 il termine ultimo entro il quale gli interessati possono adempiere all'obbligo di presentare la documentazione necessaria ai fini della fruizione del contributo per la ricostruzione privata.

L'**articolo 5** reca disposizioni finalizzate ad assicurare la **validità dell'a.s. 2016/2017**, in deroga alle disposizioni vigenti sul numero di giorni di lezione necessari e sulla frequenza minima richiesta agli studenti. Inoltre, con riferimento agli immobili, prevede la predisposizione di **piani** diretti ad assicurare il **ripristino delle condizioni necessarie** per la ripresa delle attività scolastiche ed educative nell'**a.s. 2017/2018**. Per l'affidamento degli interventi funzionali alla realizzazione di tali piani si ricorre alla **procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara**.

L'**articolo 6** interviene sulle funzioni della Conferenza permanente, anche al fine di prevedere che l'approvazione dei progetti esecutivi delle opere pubbliche e dei lavori relativi ai beni culturali riguardi solo gli interventi di competenza del Commissario straordinario per la ricostruzione e dei Ministri dei beni e delle attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti. La determinazione conclusiva del procedimento assunta dalla Conferenza, inoltre, comporta la non applicazione della disciplina concernente il rilascio di titoli abilitativi edilizi (permesso di costruire). Si prevede, altresì, la costituzione di **Conferenze regionali**, in luogo delle Commissioni paritetiche, per gli interventi privati e per quelli attuati dalle regioni e dalle Diocesi, sui quali è necessario esprimere pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali.

L'**articolo 7**, che modifica in più punti l'art. 28 del D.L. 189/2016, affida ai Presidenti delle Regioni i compiti di **gestione dei rifiuti e delle macerie** che il testo previgente attribuiva al Commissario straordinario. Viene conseguentemente soppresso il previsto Comitato di indirizzo e pianificazione delle attività di rimozione dei rifiuti. La disciplina della raccolta e del trasporto delle macerie viene modificata al fine di applicarla alle sole macerie insistenti su suolo pubblico o, nelle sole aree urbane, su suolo privato, nonché integrata in modo da garantire che tali attività, se effettuate su suoli privati, avvengano previo consenso del soggetto destinatario dei contributi per la ricostruzione. Vengono infine dettate disposizioni volte a precisare le finalità dell'utilizzo di impianti mobili di trattamento dei rifiuti.

L'**articolo 8** reca una serie di modifiche all'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016 volte a rafforzare le **misure per la legalità** che era stato introdotto con l'obbligo di iscrizione ad una specifica Anagrafe delle imprese che intendono realizzare gli interventi di ricostruzione.

L'**articolo 9** reca disposizioni in materia di contributo per le **attività tecniche per la ricostruzione** pubblica e privata, apportando novelle all'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016 in materia di qualificazione dei professionisti. Con la novella al comma 4, si estende l'incompatibilità del direttore dei lavori, oltreché ai rapporti di parentela con i titolari dell'impresa stessa, anche ai rapporti di coniugio, di affinità ovvero ai rapporti giuridicamente rilevanti in materia di unioni civili. Con la lettera b), si prevede un aumento della percentuale massima di contributo riconosciuto per le prestazioni tecniche. Con la lettera c), si stabilisce che la normativa in materia di criteri per evitare la concentrazione di incarichi si applichi per i soli interventi di ricostruzione privata diversi da quelli previsti dall'articolo 8, vale a dire diversi dagli interventi di immediata esecuzione.

Per migliorare le condizioni di vita, economiche e sociali, della popolazione dei Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016, l'**articolo 10** autorizza, per l'anno in corso, la concessione, a fronte di requisiti di accesso modificati, della **misura nazionale di contrasto alla povertà** denominata SIA.

Diversamente dal SIA nazionale, nelle zone terremotate il beneficio e il collegato progetto di inclusione è erogato ai soggetti in condizione di disagio economico identificato da un valore dell'ISEE, ovvero dell'ISEE corrente, pari o inferiore a 6.000 euro (3.000 euro per il SIA nazionale), nonché residenti e stabilmente dimoranti da almeno due anni, a far data rispettivamente dal 24 agosto o dal 26 ottobre, nei comuni delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 2016. Inoltre, è stato escluso dal calcolo ISEE il valore del patrimonio immobiliare riferito all'abitazione principale e agli immobili distrutti e dichiarati totalmente o parzialmente inagibili ed a quelli oggetto di misure temporanee di esproprio. Le modalità di concessione del SIA per i nuclei familiari delle zone terremotate saranno definite entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione con apposito decreto interministeriale Ministro del lavoro e delle politiche sociali/ MEF. Le risorse per l'intervento, nel limite di 41 milioni di euro per il 2017, sono a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.

L'**articolo 11** modifica la disciplina relativa alla sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti

tributari, prorogando alcuni termini e attribuendo alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli agricoltori la possibilità di contrarre finanziamenti agevolati per il pagamento dei tributi fino all'anno 2018. I lavoratori residenti nei comuni colpiti dal terremoto possono richiedere la c.d. "busta pesante" indipendentemente dal domicilio fiscale del sostituto di imposta. In particolare, la **sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari** prevista dal D.M. 1° settembre 2016 è **prorogata fino al 30 novembre 2017**. I **termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione** delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e delle somme dovute all'INPS, **nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione** e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali **sono sospesi**, nei comuni interessati dai terremoti del 2016, **dal 1° gennaio 2017 al 30 novembre 2017** (comma 2). L'articolo provvede infine, ai commi da 11 a 16, alla **copertura degli oneri** e alla compensazione degli effetti finanziari recati dalle disposizioni agevolative recate dall'articolo.

L'articolo 12 estende, per il 2017, l'operatività della Convenzione tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze ed i Presidenti delle regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria del 23 gennaio 2017, relativamente alla **misura di sostegno al reddito** introdotta per il 2016 in favore di determinati **lavoratori che hanno dovuto interrompere la propria attività lavorativa a seguito degli eventi sismici** che hanno riguardato le suddette regioni a far data dal 24 agosto 2016.

L'articolo 13 prevede che i tecnici professionisti possano essere incaricati dello svolgimento delle **verifiche di agibilità post-sismica degli edifici** e delle strutture interessate dagli eventi sismici in questione attraverso la compilazione della scheda AeDES. Lo stesso articolo disciplina i requisiti dei professionisti e il loro compenso. Inoltre, ai fini del riconoscimento di tale compenso, l'articolo prevede la non applicazione dei limiti quantitativi all'assunzione degli incarichi previsti dai commi 6 e 7 dell'art. 34 del D.L. 189/2016.

L'articolo 14 consente alle regioni interessate dagli eventi sismici di acquisire a titolo oneroso, al **patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica (ERP)**, unità immobiliari ad uso abitativo (agibili e conformi alle norme edilizie e per le costruzioni in zona sismica) da utilizzare come soluzione alternativa a quelle attualmente previste per la sistemazione temporanea della popolazione residente in edifici distrutti o danneggiati dagli eventi sismici. L'articolo disciplina altresì la ricognizione dei fabbisogni, la valutazione dell'opportunità economica degli acquisti (rimessa al Capo del Dipartimento della protezione civile) ed il trasferimento degli immobili, al termine della destinazione all'assistenza temporanea, al patrimonio di ERP dei comuni.

L'articolo 15 autorizza la spesa di **20.942.3000 di euro, per il 2017**, in favore del **comparto bovino, ovino e suino delle regioni colpite dagli eventi sismici** a far data dal 24 agosto 2016, per effetto dell'incremento dal 100 al 200 per cento della quota nazionale del sostegno supplementare per le misure adottate ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 2016/1613 della Commissione (che è in corso di modifica in tal senso). Autorizza inoltre, sempre per il 2017, la spesa di **2 milioni di euro per il settore equino** nelle medesime zone (comma 1). Gli oneri derivanti dall'attuazione di quanto sopra **sono anticipati** dall'AGEA a valere sulle risorse disponibili del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, e successivamente **reintegrate**, entro il 31 dicembre 2017, alla stessa AGEA **dalle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio ed Umbria** (comma 2). Si prevede inoltre che, per gli anni 2017 e 2018, la concessione delle agevolazioni in favore dello sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale (disposta ai sensi dell'articolo 10-*quater*, comma 1, del decreto legislativo n. 185 del 2000) è rivolta prioritariamente **alle imprese localizzate** nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 (comma 3). Le **imprese agricole** ubicate nelle suddette Regioni nonché nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, e **che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi**, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo **n. 102 del 2004** (comma 4). Viene quindi prolungato il termine per deliberare la declaratoria di eccezionalità degli eventi (comma 5) e incrementato, per il 2017, **il Fondo di solidarietà nazionale di 15 milioni di euro** per finanziare gli interventi compensativi ivi indicati (comma 6).

L'articolo 16 differisce di ulteriori due anni, fissandolo al 13 settembre 2020, il termine di efficacia delle **modifiche delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti**, nonché delle relative sedi distaccate, previste dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 155 del 2012, di riforma della geografia giudiziaria.

L'articolo 17 contiene disposizioni in tema di **sospensione di termini processuali**. La disposizione, aggiungendo un ulteriore periodo al comma 9-*ter* dell'art. 49 del D.L. 189/2016, prevede che **le disposizioni sul rinvio d'ufficio delle udienze processuali-civili e amministrative** - (comma 3) **nonché quelle recanti il rinvio e la sospensione di numerosi termini processuali penali** (comma 7) **trovino applicazione**, con riguardo ai soggetti residenti o aventi sede nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli-Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, a decorrere dal 26 e del 30 ottobre 2016 (data degli eventi sismici) e **sino al 31 luglio 2017, solo**

quando tali soggetti, entro il termine del 31 marzo 2017 dichiarino all'ufficio giudiziario interessato l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda.

L'**articolo 18** (modificando alcune parti del D.L. 189/2016) prevede il potenziamento del personale (già dipendente di regioni, province, comuni ed altre amministrazioni regionali o locali) utilizzato per le attività di ricostruzione nei territori interessati dal sisma. Inoltre, reca disposizioni relative all'ufficio del Soprintendente speciale, prevedendo sia l'incremento delle unità di personale della segreteria tecnica di progettazione, sia la costituzione di apposita contabilità speciale.

L'**articolo 19** autorizza sia bandito (da parte della Presidenza del Consiglio) un **concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di 13 dirigenti di seconda fascia del ruolo speciale della Protezione civile.**

L'**articolo 20** qualifica come **impignorabili le somme depositate su conti correnti bancari attivati dal Dipartimento della protezione civile e destinate** esclusivamente al perseguimento delle finalità connesse con la gestione e il **superamento delle situazioni di emergenza** in conseguenza di eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

Il comma 1 dell'**articolo 21** reca alcune correzioni meramente formali al decreto-legge n. 189 del 2016. Il comma 2 stabilisce che l'importo di 47 milioni di euro affluito al bilancio dello Stato a valere del capitolo 2368 dello stato di previsione delle entrate rimanga destinato, in conto esercizio 2016, al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate.

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

L'utilizzo del decreto-legge per i primi interventi in caso di eventi sismici è consolidato fin dal 1971, quando il decreto-legge in data 1° aprile, n. 119, disciplinò le "provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo". Per tutti i successivi eventi sismici i primi interventi sono stati disposti con provvedimento d'urgenza, fino ad arrivare ai terremoti che hanno colpito l'Abruzzo nell'aprile 2009 (decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39), Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel maggio 2012 (decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74), Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo nei mesi di agosto e ottobre 2016 (decreti-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e 11 novembre 2016, n. 205; i contenuti di quest'ultimo, che non è stato convertito, sono stati inseriti nella legge di bilancio 2017).

Non è infrequente che successivi provvedimenti d'urgenza dettino ulteriori disposizioni relative alla ricostruzione delle zone terremotate ed alle provvidenze a favore della popolazione. Gli interventi successivi ai terremoti del 2009 e del 2012 hanno costituito oggetto di numerosi decreti-legge.

Sul sisma che ha colpito il centro Italia dal 24 agosto 2016 è già intervenuto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in cui è confluito anche il decreto legge n. 205 del 2016.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il contenuto del decreto-legge in esame è riconducibile nel suo complesso alla materia **protezione civile**, ascritta, dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni.

In relazione a talune disposizioni rilevano inoltre le seguenti materie:

- **giurisdizione e norme processuali, nonché ordinamento civile e penale**, che rientra tra le materie di legislazione esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione;
- **tutela dell'ambiente**, assegnata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione;
- **ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato**, che rientra tra le materie di legislazione esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lett. g), della Costituzione;
- **governo del territorio**, che rientra tra le materie di legislazione concorrente elencate nel terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione.